

## IV

*(Informazioni)*

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## CONSIGLIO

**Avviso all'attenzione delle persone, gruppi e entità che figurano nell'elenco a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, aggiornata dalla decisione (PESC) 2019/1341 del Consiglio, e l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1337 del Consiglio**

(2019/C 267/08)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità summenzionati, elencati nella decisione (PESC) 2019/1341 <sup>(1)</sup> del Consiglio e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1337 del Consiglio <sup>(2)</sup>.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che restano validi i motivi per l'inclusione nell'elenco summenzionato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo <sup>(3)</sup>, e l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo <sup>(4)</sup>. Pertanto, il Consiglio ha deciso di mantenere tali persone, gruppi e entità nell'elenco.

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, ai gruppi e alle entità in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.

Si attira l'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell'allegato del regolamento, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento).

Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare una richiesta volta a ottenere la motivazione del Consiglio riguardo al loro mantenimento nell'elenco summenzionato (a meno che la motivazione sia già stata loro comunicata). Le eventuali richieste devono essere inoltrate al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea (all'attenzione del gruppo COMET designazioni)  
Rue de la Loi/Wetstraat 175  
B-1048 Bruxelles/Brussel  
BELGIO

Indirizzo di posta elettronica: [sanctions@consilium.europa.eu](mailto:sanctions@consilium.europa.eu)

Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include e mantiene nell'elenco. Tali richieste saranno esaminate all'atto del ricevimento. Al riguardo si attira l'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità interessati sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC. Affinché siffatte richieste possano essere valutate in occasione del prossimo riesame, esse dovranno essere presentate entro il 1° ottobre 2019.

<sup>(1)</sup> GUL 209 del 9.8.2019, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GUL 209 del 9.8.2019, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GUL 344 del 28.12.2001, pag. 93.

<sup>(4)</sup> GUL 344 del 28.12.2001, pag. 70.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la loro designazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

---